

Legge Regionale 29 gennaio 1974, n. 9.

«Costruzione, con contributo regionale nei golfi del litorale della Campania, di impianti per la coltivazione dei frutti di mare»

Il Consiglio Regionale
ha approvato
Il Commissario del Governo
ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

La Regione è autorizzata a concedere i contributi di cui alla presente legge per la costruzione di impianti di stabulazione per la coltivazione di frutti di mare a mezzo di vasche con la immissione in esse di acqua filtrata e depurata dei batteri di tipo patogeno.

Art. 2

La concessione di contributi di cui alla presente legge regionale è riservata alla costruzione di impianti di stabulazione da realizzarsi - secondo le direttive tecniche dei competenti organi statali - sul litorale marino dei Golfi della Regione, nelle acque contigue ai laghi o a specchi d'acqua chiusi o resi tali da cooperative di pescatori, mitilicoltori ed operatori commerciali del settore, ovvero da Comuni o Consorzi di Comuni.

La concessione è subordinata altresì alla capacità degli impianti di garantire un prodotto perfettamente commestibile sotto il profilo igienico - sanitario, secondo le direttive tecniche del Ministero della Sanità.

Art. 3

Le cooperative di cui all'articolo precedente ovvero i Comuni o i Consorzi di Comuni che intendano richiedere i contributi di cui alla presente legge regionale devono produrre istanza diretta al Presidente della Regione, allegando la seguente documentazione:

- a) progetto tecnico di massima per la esecuzione degli impianti da realizzarsi;
- b) autorizzazione o concessione rilasciata dalla competente autorità amministrativa ai fini dell'utilizzazione dello specchio d'acqua nel quale si intende realizzare l'impianto;
- c) atto costitutivo e statuto per le cooperative di cui al I comma del precedente art. 2;
- d) deliberazione del Comune o del Consorzio dei Comuni relativa alla realizzazione dell'impianto, nel caso che l'iniziativa non sia stata assunta da cooperative;
- e) piano economico - finanziario di massima con l'indicazione delle qualità e quantità produttive che si intendono realizzare nonché dei mezzi finanziari per la realizzazione e la gestione.

L'istanza e la documentazione di cui al presente articolo devono essere prodotte entro il termine ultimo ed improrogabile di 4 mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

Art. 4

L'istruttoria delle domande e della documentazione esibita è demandata ad una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta e composta da un Assessore che la presiede, da due funzionari tecnici, da un funzionario amministrativo, dal medico provinciale competente per territorio, da un rappresentante del Compartimento marittimo, competente per territorio, e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e di categoria.

La Commissione è tenuta ad espletare l'istruttoria entro il termine massimo di trenta giorni a partire dal ricevimento della domanda, salvo eventuali proroghe dipendenti esclusivamente dalla necessità di integrare le soluzioni progettuali prodotte dagli istanti.

Art. 5

La Giunta Regionale, sulla base della istruttoria di cui all'articolo precedente, provvede con propria deliberazione a concedere, entro i limiti complessivi dello stanziamento di cui al successivo art. 7, un contributo a fondo perduto al limite del 90% dell'opera che sarà stata ritenuta necessaria per la realizzazione di ciascun impianto in sede di istruttoria.

Art. 6

I beneficiari decadono dal contributo di cui all'articolo precedente, qualora, entro tre mesi dalla comunicazione della concessione del beneficio, non abbiano effettivamente dato inizio alle opere per la realizzazione degli impianti.

La graduale erogazione del contributo ha luogo sulla base della presentazione al competente Ufficio del Genio Civile degli stati di avanzamento delle opere e degli accertamenti tecnici sulla relativa esecuzione effettuati dal predetto Ufficio. Ciascuno degli stati di avanzamento deve riguardare un importo delle opere ammesse a contributo non inferiore al 20%.

Art. 7

L'onere a carico della Regione per la concessione dei contributi di cui alla presente legge regionale non può superare la somma complessiva di due miliardi di lire.

Alla relativa copertura si provvede con la seguente variazione al bilancio di previsione della spesa per l'anno 1973:

ENTRATA

TITOLO III - Entrate extratributarie - Categoria III - Rubrica n. 1 Capitolo 9 - Contributi dello Stato per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo (articolo 9 legge 16 maggio 1970 n. 281) 2.000 milioni

SPESA

TITOLO II - Sez. IV - Rubrica n. 3 - Categoria X Capitolo 596 - (di nuova istituzione) «Interventi straordinari per la lotta all'infezione colerica e per la ripresa del settore della mitilicoltura gravemente danneggiata dal colera. Contributi nelle spese di costruzione di impianti di stabulazione per la coltivazione di frutti di mare» 2.000 milioni.

La presente legge regionale è dichiarata urgente a norma del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 29 gennaio 1974

Cascetta